



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

PROF. N. 133998

del 29-01-2020

Alla c.a. dell'Assessore Regionale alla Pianificazione territoriale - Urbanistica,
Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative
Prof. Alfonso Pisicchio

E p.c.

Al Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano

Regione Puglia

Oggetto: Procedimento per l'istituzione Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo". Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 comma 1 legge nt. 241/1990. Nota integrativa.

Con riferimento al procedimento in oggetto e ad integrazione della precedente nota prot n.163245 del 13/12/2019, si riportano di seguito le criticità riscontrate nella disamina della proposta di istituzione del Parco in esame e che hanno contribuito alla richiesta di aggiornamento della conferenza di servizi da parte dell'Amministrazione scrivente.

- L'art.22 comma 3 della L.394/91 stabilisce che " *Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area*". L'art.2 comma 2 della medesima normativa stabilisce che " *I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.*"

Alla luce del combinato disposto degli articoli sopra richiamati, risulta errata la scelta di inserire all'interno della perimetrazione dell'istituendo Parco delle basi militari sotto il comando dell'Aeronautica Militare e della NATO (entrambe erroneamente non coinvolte nella conferenza di servizi), nonché zone con infrastrutture strategiche nei settori della nautica e della cantieristica navale. Non è chiaro al Civico Ente, difatti, quali utilizzi razionali del territorio e quali attività compatibili con le finalità di cui all'art.1 della L. 394/91 possono essere realizzate all'interno dei sedimi di tali basi militari.

- Il perimetro complessivo del parco proposto ha una lunghezza di circa 134 km. L'Amministrazione scrivente ritiene improponibile ipotizzare un controllo efficiente ed efficace di questi confini, in ragione delle reali forze di vigilanza di polizia ambientale presenti sul territorio. Invero, numerose sentenze della cassazione (tra queste possiamo

citare, ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione Sez. 3, n. 35195 del 30/03/2017, Ciriello, Rv. 270681 – 01 e n. n.30698 del 12/07/2019) stabiliscono in maniera inequivocabile che “ *i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un’area protetta sita all’interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l’area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell’accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all’interno dell’area, non potendo la stessa essere presunta*”. Un perimetro siffatto rende irrealizzabile una corretta e puntuale tabellazione dei suoi confini e, quindi, una scarsa riconoscibilità degli stessi con conseguenti problematiche legate alla gestione ed al controllo.

- Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n.19/97 ogni proposta di legge istitutiva di un parco naturale regionale devo riportare anche indicazioni sul regime vincolistico e autorizzativo, sulle sanzioni e sulle forme di vigilanza e sorveglianza da attuare all'interno dell'area protetta. **Il Civico Ente ritiene improponibile, da parte della Regione Puglia, attuare dei regimi vincolistici all'interno di basi militari nazionali ed internazionali presenti nel territorio tarantino, nonché proporre in esse sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza e misure di vigilanza.**

Non risulta chiaro all'Amministrazione scrivente, altresì, quali regimi vincolistici e quali sanzioni intenda attivare la Regione Puglia negli specchi acquei del Mar Piccolo e attraverso quali istituti giuridici.

La documentazione proposta dagli uffici competenti regionali non evidenzia con chiarezza, difatti, quali potrebbero essere gli effetti delle regole del parco sulle concessioni e sulle attività dei mitilicoltori, sulle attività militari e sulla navigazione all'interno del mar piccolo.

È opinione dell'Amministrazione, infine, che il potere di regolamentare il demanio marittimo per tali finalità non risulta in capo alla Regione Puglia in quanto non presente nell'art. 6 della L.R. n.17 del 10 aprile 2015.

In aggiunta a quanto predetto si intende portare all’attenzione della Regione che sono state avviate già da tempo, dal Civico Ente, numerose progettualità ed iniziative tese alla tutela e valorizzazione del Mar Piccolo e delle sue peculiarità naturalistiche e culturali. La stessa Regione Puglia, ad esempio, con DGR. N.1426 del 30 Luglio 2019, pubblicata sul BURP n.99 del 30.08.2019 ha riconosciuto, quale “Ecomuseo di interesse regionale”, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, con la relativa denominazione e il marchio esclusivo, l’ecomuseo denominato “ECO.PA.MAR - Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo” promosso dal Comune di Taranto. L’Ecomuseo in questione ha rappresentato il traguardo di un lungo ma proficuo cammino progettuale che ha avuto inizio più di 5 anni fa e che il Comune di Taranto ha intrapreso in stretta collaborazione con numerose associazioni del territorio (più di 10) e con 2 dipartimenti scientifici dell’Università di Bari.

Alla luce di quanto predetto, pertanto, l’Amministrazione scrivente considera proceduralmente errato non aver coinvolto nella Conferenza di servizi istruttoria numerosi portatori di interesse del territorio (come ad esempio le associazioni che fanno parte del tavolo costituente dell’Ecomuseo) che insieme con il Civico Ente stanno contribuendo a sviluppare numerose progettualità nell’area del Mar Piccolo. **Al contrario si evidenzia come siano stati invitati a partecipare portatori di interesse che, sebbene autorevoli, poco o nulla rappresentino il territorio, le sue dinamiche e le sue realtà.**

Scarsamente comprensibile, infine, è la scelta della Regione di non considerare nei propri documenti di indirizzo, le progettualità già in essere nel Comune di Taranto relative al sistema socio-ecologico del Mar Piccolo evidenziando una scarsa conoscenza delle tematiche trattate relative a tali argomenti. L’amministrazione ritiene infatti che le numerose iniziative messe in atto, come quelle con l’Ecomuseo o come quelle avviate con SLOW FOOD Italia, possano garantire politiche ed interventi concreti di tutela del patrimonio

ambientale e culturale del Mar Piccolo, simili a quelle previste all'interno di aree protette con il vantaggio di non dover attuare regimi vincolistici e sanzionatori che la Legge del Parco necessariamente porta con se (art. 6 comma 3 della L.R. n.19/97).

- Le leggi istitutive delle aree protette di Puglia, inclusa quella della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" (L.R. n.11 del 15 maggio 2006) prevedono delle misure di salvaguardia che fino all'approvazione del Piano territoriale fanno espressamente divieto di costruire nuovi edifici e di mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le operazioni di conservazione e riqualificazione ambientale di aree degradate.

Il Civico ente evidenzia forte perplessità in merito a tale aspetto ed in particolare alla possibilità che tali norme possano bloccare la realizzazione di punti di sbarco ed infrastrutture strategiche per i mitilicoltori lungo le sponde del Mar Piccolo.

L'amministrazione scrivente evidenzia, altresì, forti perplessità in merito alla scelta di voler includere all'interno del perimetro del parco zone infrastrutturate come i cantieri Tosi o l'area di Buffoluto, già oggetto di interventi di rigenerazione da parte del Comune. È infatti risaputo che i progetti che sono realizzati all'interno di parchi naturali, anche solo parzialmente, e che rientrano nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, sono automaticamente assoggettati a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i. (senza scontare la procedura semplificata della verifica di assoggettabilità).

Pertanto l'inserimento di tali aree all'interno del perimetro dell'istituendo Parco comporterebbe un allungamento certo dei **tempi di realizzazione dei progetti con un contestuale e proporzionale aumento dei costi di progettazione.**

In merito a quanto innanzi riportato, si chiede se sia stato valutato con la dovuta attenzione gli effetti delle limitazioni dell'area SIN e delle attività di bonifica ad opera del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (**soggetto erroneamente non invitato alla conferenza!**) sull'istituendo Parco e sulle sue finalità.

Si porta a conoscenza della Regione che il Commissario Straordinario ha costituito un osservatorio sul Mar Piccolo denominato "Osservatorio Galene", costituito da 31 soggetti sottoscrittori, che mira alla promozione della sostenibilità ambientale, economica e sociale ed alla valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto che costituisce un sistema ambientale unico sotto il profilo naturalistico e paesaggistico e rappresenta un sistema complesso cui afferiscono le tradizionali attività di mitilicoltura e un inestimabile patrimonio per lo sviluppo turistico e culturale del territorio. Il progetto dell'Osservatorio, si pone quale centro di riferimento per tutti gli attori interessati al potenziamento del sistema socio-economico del Mar Piccolo: istituzioni, enti pubblici e privati, operatori economici, associazioni interessate all'azione di valorizzazione e rigenerazione del mare e delle coste.

L'Amministrazione ritiene grave da parte della Regione non aver preso in considerazione queste iniziative programmatiche e progettuali nel percorso amministrativo che ha portato alla prima convocazione della Conferenza di servizi istruttoria in parola, preferendo "l'imposizione" di norme regionali dall'alto, al confronto sul territorio in luoghi più idonei, come l'osservatorio Galene, dove è forte la partecipazione reale del territorio e dei suoi attori più rappresentativi e dove le valutazioni da intraprendere sono coerenti con i processi realmente in atto.

- l'art.20 della L.r. 19/97 descrive l'iter di adozione e approvazione del Piano Territoriale del Parco. Questo strumento di governance ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici (tranne il PPTR) i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Gli strumenti urbanistici

comunali e intercomunali dovranno essere adeguati alle previsioni del piano entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di commissari ad acta. **Il piano viene adottato dal Consiglio Comunale e viene trasmesso alla Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico regionale, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.**

Con riferimento a tale aspetto il Civico Ente, così come già riportato nella precedente nota, **esprime forti preoccupazioni** in merito alle possibili interazioni tra le leggi del Parco, e gli strumenti di pianificazione e programmazione già avviati quali "Ecosistema Taranto", "Taranto Futuro Prossimo" e che hanno già scontato una lunga fase di concertazione con i portatori di interesse. Per quanto sopra riportato, infatti, le norme dell'istituendo parco potrebbero rallentare tali azioni o, in alcuni casi, vietarle del tutto provocando un grave danno economico all'intero territorio tarantino ed impedendo la realizzazione di investimenti vitali per città e per i suoi cittadini.

Sarebbe opportuno approcciare tali questioni da un punto di vista tecnico-amministrativo, socio-economico, urbanistico ed ambientale, anche alla luce delle azioni previste dal CIS Taranto e dal redigendo DL Taranto, evitando percorsi amministrativi e/o politici, che rischiano di danneggiare intere e storiche filiere produttive per molti anni a venire.

Le norme di un Parco Naturale, così come evidenziato più volte nei punti precedenti, individuano norme di salvaguardia, regimi vincolistici e autorizzativi i cui effetti sull'economia tarantina potrebbero rilevarsi controproducenti dal punto di vista dello sviluppo economico generando situazioni di conflittualità in un momento di crisi occupazionale così grave.

Si ritiene, altresì, di sottolineare il mancato approfondimento da parte della Regione Puglia delle criticità relative all'interazione tra i 134 km di perimetro del Parco e i n.7 strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati. La mancanza di tali informazioni, risulta una grave lacuna che non consente, insieme a tutto quanto già premesso nel presente documento, di prevedere in alcun modo effetti positivi realmente quantificabili in merito all'aumento della biodiversità e dei servizi ecosistemici dell'area, nonché al suo sviluppo sociale ed economico.

Sarebbe doveroso, difatti, conoscere ed approfondire, le possibili interazioni tra gli strumenti di pianificazione dei comuni coinvolti e la biodiversità presente nel perimetro dell'istituendo Parco, verificando di volta in volta, in presenza di potenziali interazioni negative, quali saranno le loro scelte future finalizzate a mitigare e/o eliminare tali impatti.

Alla luce di quanto riportato, pertanto, si rinnova l'invito ad aggiornare la conferenza di servizi ad altro momento al fine di rendere possibile un necessario e doveroso approfondimento delle criticità emerse e puntualmente segnalate. In difetto si adiranno alle vie legali nelle opportune sedi di giustizia.

Distinti saluti,

Taranto, li 27.01.2020

Carmine Pisano
Dirigente Dir. Ambiente



Rinaldo Melucci
Sindaco di Taranto

